



**Banca di Cividale Società per Azioni – Società *Benefit* – fondata nel 1886**

Sede sociale e direzione generale in Cividale del Friuli, via senator Guglielmo Pelizzo n. 8-1,  
iscritta all'Albo delle Banche al numero 5758, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al  
Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine 00249360306

## **STATUTO SOCIALE**

(approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 12 aprile 2021)

## **Cronologia delle modifiche dello statuto della Banca di Cividale S.p.A. – Società *Benefit***

*La Banca di Cividale Società per Azioni, in forma abbreviata CiviBank S.p.A., già costituita per la durata di anni cinquanta sotto la denominazione di Banca Cooperativa di Cividale con atto 22 luglio 1886 a rogito dott. Pietro Barcelli residente in S. Pietro al Natisone, numero 2163 fascicolo, numero 3141 repertorio e numero 4512, registrato a Cividale il 29 luglio 1886, Atti Pubblici, volume 18, numero 81, omologato dal Regio Tribunale di Udine con Decreto 25 agosto 1886 numero 1410 cron., depositato e trascritto nella Cancelleria del Regio Tribunale il 6 settembre 1886 al numero 10 Registro d'Ordine, numero 9 Tascr., numero 22 Banca e numero 67 Vol. Docum., successivamente modificato con i seguenti verbali delle Assemblee omologati dal Regio Tribunale di Udine: 4, 11, 18 marzo e 15 aprile 1888 omologati con Decreto 30 aprile 1888; 24 febbraio 1889 omologato con Decreto 9 aprile 1889; 1° marzo 1903 omologato con Decreto 27 dicembre 1903 numero 660 R.R.; 25 febbraio 1906 omologato con Decreto 31 marzo 1906 numero 187 R.R.; 23 febbraio 1908 omologato con Decreto 24 marzo 1908 numero 181 R.R.; 20 febbraio 1910 omologato con Decreto 6 marzo 1910 numero 201 R.R.; 23 febbraio 1913 omologato con Decreto 14 novembre 1928 numero 2517 R.R.; 11 marzo 1923 omologato con Decreto 11 luglio 1923 numero 1320 R.R.; 15 marzo 1931 omologato con Decreto 7 aprile 1931 numero 1085 R.R.; 15 marzo 1936, che prorogava la Banca per un ventennio, omologato con Decreto 15 aprile 1936 numero 816 R.R.; 14 marzo 1937 omologato con Decreto 26 aprile 1937 numero 552 R.R.; 27 marzo 1949 omologato con Decreto 20 aprile 1949 numero 169 C.C., con modifica della denominazione in Banca Popolare di Cividale; 21 giugno 1973, registrato a Udine il 6 luglio 1973 numero 5446 e 7 settembre 1973 numero 7028, omologato dal Tribunale di Udine con Decreto 4 agosto 1973 numero 510, depositato ed iscritto nella Cancelleria del Tribunale di Udine il 27 settembre 1973 al numero 22 Registro Banca e numero 3232 Registro d'Ordine; 21 ottobre 1983, registrato a Udine il 15 dicembre 1983 numero 11320, omologato dal Tribunale di Udine con Decreto 5 dicembre 1983 numero 1242, depositato ed iscritto nella Cancelleria del Tribunale di Udine il 3 gennaio 1984 al numero 22 Reg. Banca e numero 22 Registro d'Ordine; 13 dicembre 1992, registrato a Udine il 20 gennaio 1993, numero 307 Atti Pubblici, omologato dal Tribunale di Udine con Decreto 8 gennaio 1993, numero 40, depositato ed iscritto nella Cancelleria del Tribunale di Udine il 19 gennaio 1993 al numero 22 Registro Banca e numero 515 Registro d'Ordine; 30 aprile 2000, registrato a Udine il 19 maggio 2000, numero 3842 Atti Pubblici e il 26 maggio 2000, numero 4018 Atti Pubblici, omologato dal Tribunale di Udine con Decreto 5 giugno 2000, numero 1359, depositato presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine – Ufficio Registro Imprese – il 28 giugno 2000; 6 maggio 2001, registrato a Udine il 24 maggio 2001, numero 3778 Atti Pubblici, depositato presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine – Ufficio Registro Imprese – il 21 maggio 2001; 8 maggio 2005, Assemblea ordinaria e straordinaria, iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Udine in data 9 giugno 2005; 14 maggio 2006, Assemblea ordinaria e straordinaria, iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Udine in data 19 giugno 2006; 10 maggio 2009, Assemblea ordinaria e straordinaria, iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Udine in data 8 giugno 2009; 9 maggio 2010, Assemblea ordinaria e straordinaria, iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Udine in data 26 maggio 2010; 8 dicembre 2013, Assemblea ordinaria e straordinaria, iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Udine in data 11 dicembre 2013; 26 aprile 2015, Assemblea ordinaria e straordinaria, iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Udine in data 26 maggio 2015; 9 marzo 2016, Consiglio di Amministrazione, iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Udine in data 17 marzo 2016; 29 aprile 2017, Assemblea ordinaria e straordinaria, iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Udine in data 29 maggio 2017; 28 aprile 2018, Assemblea straordinaria, iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Udine in data 28 maggio 2018 con modifica della denominazione in Banca di Cividale in forma abbreviata CiviBank; 13 aprile 2019, Assemblea straordinaria, iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Pordenone-Udine in data 25 gennaio 2021; continua e si regge con le norme del presente statuto approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 12 aprile 2021, iscritto al registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Pordenone-Udine in data 15 aprile 2021, nel contesto della*

*trasformazione della Banca da Società Cooperativa per Azioni in Società per Azioni, con la conseguente adozione della denominazione sociale di Banca di Cividale S.p.A. Società per Azioni, in forma abbreviata CiviBank.*

## STATUTO SOCIALE

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE E OGGETTO DELLA SOCIETÀ

##### Articolo 1 – Denominazione

- 1.1 La società è denominata “Banca di Cividale Società per Azioni”, in forma abbreviata “CiviBank S.p.A.” (la “**Società**”). La Società può aggiungere accanto alla propria denominazione sociale le parole “Società *Benefit*” o, in forma abbreviata, “SB”.
- 1.2 La Società Anonima Cooperativa, costituitasi in Cividale del Friuli con atto a rogito dott. Pietro Barcelli del 22 luglio 1886 con la denominazione di “Banca Cooperativa di Cividale”, con deliberazione dell’Assemblea straordinaria del 27 marzo 1949, omologata con decreto del 20 aprile 1949 dal Tribunale di Udine, ha assunto la denominazione di “Banca Popolare di Cividale – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata”, con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dell’8 maggio 2005, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Udine in data 9 giugno 2005, ha assunto la denominazione di “Banca Popolare di Cividale – Società Cooperativa per Azioni” e infine con deliberazione dell’Assemblea straordinaria del 28 aprile 2018, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Udine in data 28 maggio 2018, ha assunto la denominazione di “Banca di Cividale – Società Cooperativa per Azioni” in forma abbreviata “CiviBank”. Infine, con deliberazione dell’Assemblea straordinaria del 12 aprile 2021, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Pordenone-Udine in data 15 aprile 2021, la Società è stata trasformata in società per azioni e ha assunto la denominazione attuale.
- 1.3 La Società può utilizzare la propria denominazione senza vincoli di rappresentazione grafica e, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.
- 1.4 La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.

##### Articolo 2 – Durata e sede

- 2.1 La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacenti), salvo proroga.
- 2.2 La Società ha sede legale e amministrativa e direzione generale in Cividale del Friuli. Essa può, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e osservate le disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, succursali e uffici di rappresentanza in Italia e all’estero.
- 2.3 Il domicilio ed eventuale indirizzo di posta elettronica dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è considerato, a tutti gli effetti, quello risultante dai libri sociali, salva diversa indicazione di domicilio comunicata per iscritto dai

predetti soggetti al Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 3 – Oggetto sociale**

- 3.1 La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, avendo cura di preservare appieno la propria sostenibilità d'impresa e di creare valore sociale in conformità con le previsioni del presente Statuto. A tal fine la Società presta particolare attenzione al territorio, ove è presente, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e a quelle cooperative.
- 3.2 La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti nonché ogni altra attività o operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
- 3.3 Osservate le disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e nel rispetto di ogni eventuale autorizzazione, permesso o licenza necessaria, tutte le attività comprese nell'oggetto sociale di cui al presente Articolo 3 possono essere esercitate direttamente dalla Società o indirettamente per il tramite di società controllate e collegate, consorzi o altre forme associative costituite o costituende.
- 3.4 In qualità di "Società Benefit", inoltre, la Società intende perseguire finalità di beneficio comune e di sviluppo sostenibile nel medio-lungo periodo, operando in modo responsabile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio, ambiente, enti, associazioni, lavoratori, clienti e altri portatori di interesse.
- 3.5 La Società, nell'esercizio dell'attività economica di cui al Paragrafo 3.1 che precede, intende perseguire le seguenti finalità di beneficio comune:
  - (a) creare valore economico, morale e culturale per i propri soci e rafforzarne il legame di fiducia con la Società basato sul principio di interdipendenza, attraverso l'erogazione di specifici servizi a condizioni agevolate volti a rendere concreta la vocazione di assistenza e reciprocità per la generalità dei propri soci, migliorarne il senso di appartenenza alla compagine sociale e ampliarne la penetrazione nell'ambito del territorio di insediamento della Società;
  - (b) svolgere in maniera consapevole un ruolo tangibile nella promozione della crescita economica, sociale, culturale, etica e morale del territorio e della comunità in cui la Società opera, diventando un punto di riferimento a sostegno di famiglie, piccole e medie imprese, organizzazioni *non profit* e istituzioni locali attraverso azioni di inclusione sociale, finanziaria oltre che di sostegno alle attività economiche e di tutela del risparmio, anche tramite iniziative congiunte con altri soggetti con cui ci sia un allineamento di scopo;
  - (c) porre al centro delle proprie scelte strategiche e operative il capitale umano, fattore chiave del successo della Società, promuovendo il rispetto e la cura del valore e della dignità dei singoli individui, favorendo l'integrazione, l'espressione e la valorizzazione

della diversità in ogni ambito, creando un ambiente di lavoro positivo volto alla valorizzazione, allo crescita professionale e al benessere delle persone, al fine di sviluppare il potenziale di ognuno e far crescere costantemente l'orgoglio, la soddisfazione e il senso di appartenenza; e

- (d) ricercare, adottare, promuovere e incentivare soluzioni e modelli innovativi che tendano alla sistematica riduzione dei consumi e delle emissioni climalteranti, attraverso l'applicazione in azienda e l'agevolazione all'impiego di tecnologie evolute in materia di impatto ambientale per i clienti con l'obiettivo di promuovere l'utilizzo responsabile delle risorse al fine di preservarle per le generazioni future.

Le modalità attraverso le quali la Società intende perseguire le finalità di beneficio comune sono dettagliate all'Articolo 44 dello Statuto.

- 3.6 La Società può destinare ogni esercizio una somma fino al 3% dell'utile dell'esercizio precedente a quello di riferimento, da determinare da parte dell'Assemblea e da devolvere, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse in favore dei territori serviti.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE SOCIALE E AZIONI**

#### **Articolo 4 – Capitale sociale e azioni**

- 4.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 50.913.255 (cinquantamilioninovecentotredicimiladuecentocinquantacinque) ed è rappresentato da numero 16.971.085 (sedicimilioninovecentosettantunomilaottantacinque) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.
- 4.2 L'Assemblea straordinaria della Società, con delibera del 13 aprile 2019, ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine massimo del 31 dicembre 2021 per un importo massimo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 65.000.000,00 (sessantacinquemilioni virgola zero zero), mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del Codice Civile, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi incluso il prezzo di emissione delle nuove azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e la relativa data di godimento, restando inteso che il prezzo di emissione sarà definito in conformità alle norme di legge applicabili e tenendo, tra l'altro, conto, delle condizioni di mercato, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società, nonché della prassi di mercato per operazioni similari. Le nuove azioni eventualmente non sottoscritte dagli azionisti nell'ambito dell'offerta in opzione potranno essere offerte a terzi investitori in conformità alle norme di legge e

regolamentari applicabili.

- 4.3 La medesima Assemblea straordinaria della Società del 13 aprile 2019 ha altresì attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale per un importo massimo pari a quello sopra indicato, mediante emissione di nuove azioni ordinarie da porre al servizio esclusivo dell'esercizio di *warrant* da assegnare gratuitamente agli azionisti prima dell'avvio dell'offerta in opzione di cui al Paragrafo 4.2 che precede, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni di assegnazione ed esercizio dei *warrant*, ivi incluso il relativo regolamento, nonché il prezzo di sottoscrizione delle azioni da emettersi a servizio dei *warrant* (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), fermo restando che il prezzo di sottoscrizione non potrà in alcun caso essere inferiore al valore nominale delle azioni, ove presente. Tale facoltà potrà essere esercitata dal Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il 31 dicembre 2021, restando inteso che l'emissione delle azioni a servizio dell'esercizio dei *warrant* e, pertanto, l'esecuzione dello stesso aumento di capitale potranno avvenire anche successivamente in conformità ai termini e alle condizioni che saranno indicate nel relativo regolamento.
- 4.4 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**Testo Unico della Finanza**").
- 4.5 Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione attribuisce il diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di legge e dello Statuto. Nel caso di comproprietà, i diritti dei comproprietari Soci devono essere esercitati da un rappresentante comune, a sua volta Socio, nominato secondo le modalità previste dalla vigente normativa. Se il rappresentante comune non è stato nominato, o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società a uno qualsiasi dei comproprietari Soci sono efficaci nei confronti di tutti i comproprietari.

## **Articolo 5 – Conferimenti, categorie di azioni e altri strumenti finanziari**

- 5.1 I conferimenti dei Soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.
- 5.2 L'Assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino a un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà, ai sensi dell'articolo 2420-*bis* del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili, fino a un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.
- 5.3 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o, ove applicabile, di società controllate,

mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del Codice Civile.

- 5.4 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi inclusi, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, o azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti, anche ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349, comma 2, del Codice Civile, *warrant* e obbligazioni, anche convertibili in azioni. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.
- 5.5 La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti del Codice Civile, mediante deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria.

#### **Articolo 6 – Trasferimento delle azioni e vincoli sulle stesse**

- 6.1 Salvi eventuali limiti di legge, le azioni sono liberamente trasferibili, con le modalità prevista dalle disposizioni di legge *pro tempore* vigenti, sia per atto tra vivi che *mortis causa*.
- 6.2 Sulle azioni possono essere costituiti vincoli e diritti parziali, sempre nei limiti consentiti dalla disciplina vigente.

#### **Articolo 7 – Recesso del Socio**

- 7.1 Il recesso del Socio dalla Società è ammesso nei soli casi inderogabilmente stabiliti dalla legge.
- 7.2 Non compete il diritto di recesso ai Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
- (a) la proroga della durata della Società; e
  - (b) l'introduzione, modificazione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
- 7.3 I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni e il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili.

#### **Articolo 8 – Dividendi**

- 8.1 I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili restano devoluti alla Società.



### **TITOLO III**

#### **ORGANI SOCIALI**

##### **Articolo 9 – Organi sociali**

9.1 L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- (a) all'Assemblea dei Soci;
- (b) al Consiglio di Amministrazione;
- (c) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- (d) al Comitato Esecutivo, se nominato;
- (e) al Collegio Sindacale; e
- (f) alla Direzione Generale.

##### **Sezione Prima**

##### **Assemblea dei Soci**

##### **Articolo 10 – Convocazione dell'Assemblea**

- 10.1 L'Assemblea è convocata nei modi e nei termini di legge dal Consiglio di Amministrazione – oppure occorrendo dal Collegio Sindacale, nei soli casi previsti dalla legge – nel Comune ove ha sede la Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché in Italia.
- 10.2 L'Assemblea si costituisce e delibera in una o più convocazioni, con le maggioranze previste dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea, in sede sia ordinaria che straordinaria, si svolga in unica convocazione ai sensi dell'articolo 2369, comma 1, del Codice Civile.
- 10.3 L'avviso di convocazione è pubblicato nei tempi nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* applicabili e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie poste all'ordine del giorno.
- 10.4 L'Assemblea ordinaria dei Soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 10.5 Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea senza ritardo quando ne è fatta domanda da tanti Soci che, alla data della presentazione della domanda stessa, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale richiesta dalla normativa applicabile e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
- 10.6 Ricorrendone i presupposti di legge, è facoltà del Consiglio di Amministrazione convocare

l'Assemblea nei termini di cui all'articolo 77-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il “**Testo Unico Bancario**”).

## **Articolo 11 – Competenze dell'Assemblea**

- 11.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- 11.2 Oltre a deliberare sulle materie a essa riservate dalla legge e dallo Statuto, l'Assemblea:
- (a) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e alla società di revisione incaricata della revisione legale dei conti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili;
  - (b) approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili; e
  - (c) approva gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari in favore di Amministratori, dipendenti o collaboratori.
- 11.3 Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le “operazioni di maggiore rilevanza”, come definite dal regolamento CONSOB adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato, nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile.

## **Articolo 12 – Intervento e rappresentanza nell'Assemblea**

- 12.1 Hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.
- 12.2 Nel caso in cui le azioni della Società non siano negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, la comunicazione di cui al precedente comma deve pervenire presso la Direzione Generale della Società almeno due giorni non festivi antecedenti la data fissata per la convocazione dell'Assemblea. In tal caso, i titoli per i quali

la comunicazione è effettuata non possono essere ceduti fino alla chiusura dell'Assemblea.

- 12.3 Ogni azione attribuisce il diritto a un voto, salvo i casi di sospensione o privazione previsti dallo Statuto o dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* applicabili.
- 12.4 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega, con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili. La delega può essere notificata alla Società elettronicamente mediante trasmissione per posta elettronica o a questa trasmessa in forma cartacea, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione e con le ulteriori modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e, solo nel caso di deleghe cartacee, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Assembleare in ordine all'autenticazione delle stesse.
- 12.5 Non è ammesso il voto per corrispondenza.
- 12.6 L'Assemblea, in sede sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più locali, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci e, in particolare, a condizione che: (i) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; e (iv) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'Assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

### **Articolo 13 – Regolamento Assembleare**

- 13.1 Il funzionamento dell'Assemblea, in sede sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e regolamentari e dallo Statuto, da un regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria e valevole, fino a che non sia soppresso, modificato o sostituito, per tutte le Assemblee successive (il “**Regolamento Assembleare**”).

### **Articolo 14 – Presidenza dell'Assemblea**

- 14.1 L'Assemblea, in sede sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o (in subordine) dal Vice Presidente con maggiore anzianità di carica (o, in caso di parità di anzianità di carica fra i Vice Presidenti, dal Vice Presidente più anziano di età) o, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinuncia, da una persona designata a maggioranza degli intervenuti.
- 14.2 Il presidente ha pieni poteri, nel rispetto delle previsioni di legge, di Statuto e del Regolamento Assembleare, per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe e in genere del diritto degli intervenuti a

partecipare all'Assemblea; per constatare se questa sia regolarmente costituita e in numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione e per proporre le modalità delle votazioni, accertandone e proclamandone i risultati.

- 14.3 L'Assemblea, su proposta del presidente, nomina il segretario; ove lo reputi opportuno, il presidente è assistito anche da scrutatori, anche non Soci, da lui prescelti. Nel caso di Assemblea in sede straordinaria, o quando il presidente lo ritenga opportuno, la funzione di segretario viene assunta da un Notaio designato dal presidente dell'Assemblea.

#### **Articolo 15 – Costituzione e validità delle deliberazioni dell'Assemblea**

- 15.1 L'Assemblea è validamente costituita e delibera con i *quorum* e le maggioranze previsti dalla legge a seconda che sia in sede ordinaria o straordinaria, in unica, prima, seconda o terza convocazione.
- 15.2 Nei casi di cui al precedente Paragrafo 11.3 dello Statuto, l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i Soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale, non consti il voto contrario della maggioranza dei Soci non correlati votanti in Assemblea.
- 15.3 Le votazioni nell'Assemblea hanno luogo in modo palese, qualunque sia la materia oggetto di votazione.

#### **Articolo 16 – Proroga dell'Assemblea**

- 16.1 Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.
- 16.2 Nella sua successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'adunanza di cui rappresenta la prosecuzione.

#### **Articolo 17 – Verbale dell'Assemblea**

- 17.1 Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da apposito verbale che, trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, viene sottoscritto dal presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori (ove nominati).
- 17.2 Questo libro e gli estratti dal medesimo, certificati conformi dal presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Sezione Seconda  
**Consiglio di Amministrazione**

**Articolo 18 – Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione**

- 18.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero (dispari) variabile da 7 (sette) a 11 (undici) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.
- 18.2 Gli Amministratori possono essere anche non Soci e non residenti in Italia. Tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili e dallo Statuto.
- 18.3 Almeno 2 (due) Amministratori, in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) o 9 (nove) membri, o 3 (tre) Amministratori in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza e dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili (gli “**Amministratori Indipendenti**”). Il venir meno del predetto requisito di indipendenza in capo a un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che, ai sensi dello Statuto e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili, devono possedere tale requisito.
- 18.4 Costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Amministratore l'essere legato alla Società, o a società controllate dalla, o collegate alla, medesima, da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato, nonché l'essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre società che svolgono attività in concorrenza con quella della Società.
- 18.5 Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli Amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società amministrate. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi eventualmente previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili.
- 18.6 La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi (maschile e femminile) nella misura richiesta dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili. In difetto di espressa disposizione normativa applicabile, deve essere in ogni caso garantita la presenza di almeno: (i) 2 (due) Amministratori appartenenti al genere diverso da quello maggiormente rappresentato in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) o 9 (nove) membri e (ii) di 3 (tre) Amministratori appartenenti al genere diverso da quello maggiormente rappresentato in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) membri.
- 18.7 Il Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento da adottarsi con il voto

favorevole della maggioranza dei suoi componenti, può determinare ulteriori requisiti diretti a favorire un equilibrato avvicendamento nel tempo dei suoi componenti.

- 18.8 Ciascun Amministratore, durante il corso della propria carica, è tenuto ad aggiornare, con tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, le attestazioni relative al possesso dei requisiti e ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.
- 18.9 Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili e dallo Statuto.
- 18.10 Gli Amministratori possono essere revocati secondo le modalità previste dalla legge.

#### **Articolo 19 – Nomina del Consiglio di Amministrazione**

- 19.1 La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci secondo la procedura di cui ai seguenti Paragrafi.
- 19.2 Possono presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione:
- (a) il Consiglio di Amministrazione (la “**Lista del Consiglio**”). La composizione e la presentazione della Lista del Consiglio deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica. Fermo restando quanto precede, il Consiglio di Amministrazione si impegna a inserire all'interno della Lista del Consiglio un candidato designato da parte del “*Comitato dipendenti e soci della Banca Popolare di Cividale*” (il “**Comitato dei Dipendenti**”). A tal fine, il Consiglio di Amministrazione trasmette – entro il 20° (ventesimo) giorno precedente al termine per il deposito della Lista del Consiglio di cui al Paragrafo 19.4 che segue – formale richiesta al Consiglio Direttivo del Comitato dei Dipendenti di designare un candidato da includere nella Lista del Consiglio assegnandogli, a pena di decadenza, un termine di 7 (sette) giorni per la trasmissione del nominativo del candidato e della documentazione di cui al Paragrafo 19.6, punti (i) e (ii). Al candidato designato dal Comitato dei Dipendenti deve essere abbinato un numero progressivo tale da garantirne l'elezione ove la Lista del Consiglio ottenga il maggior numero di voti ai sensi del seguente Paragrafo 19.10. Il Consiglio di Amministrazione non sarà tenuto a includere il candidato designato dal Comitato dei Dipendenti nella Lista del Consiglio qualora: (1) entro il suddetto termine di 7 (sette) giorni, il Comitato dei Dipendenti non abbia trasmesso al Consiglio di Amministrazione il nominativo del candidato e/o la documentazione di cui al Paragrafo 19.6, punti (i) e (ii); ovvero (2) presa visione della documentazione trasmessa, il Consiglio di Amministrazione abbia valutato come non sussistenti in capo al suddetto candidato i requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro*

*tempore* vigenti e applicabili e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore; e

- (b) uno o più Soci che, al momento della presentazione della lista, siano complessivamente titolari di una partecipazione rappresentativa almeno del 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria dei Soci, o la diversa percentuale stabilita dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti eventualmente applicabili e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. La titolarità della partecipazione minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio presentatore nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La prova della titolarità della partecipazione minima richiesta ai fini della presentazione della lista dovrà essere fornita, al momento del deposito della lista, o mediante una certificazione dell'intermediario depositario (anche se quest'ultimo fosse la Società medesima) o mediante autenticazione della firma del/i Socio/i presentatori della lista da parte di quei dipendenti della Società appositamente nominati dal Consiglio di Amministrazione per l'autenticazione delle deleghe come previsto dal Regolamento Assembleare, i quali contestualmente verificheranno le più aggiornate risultante del libro dei soci.

19.3 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale della Società entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione in prima (o unica) convocazione e saranno inoltre soggette alle ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili. In particolare, le liste saranno messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale e mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società nonché con le ulteriori modalità prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili, entro il 21° (ventunesimo) giorno precedente la data della predetta Assemblea.

19.4 La Lista del Consiglio deve essere depositata presso la sede sociale della Società entro il 30° (trentesimo) giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione in prima (o unica) convocazione e sarà inoltre soggetta alle ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili. In particolare, la Lista del Consiglio sarà messa a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale e mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società nonché con le ulteriori modalità prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili, entro il 26° (ventiseiesimo) giorno precedente la data della predetta Assemblea.

19.5 Le liste prevedono un numero di candidati non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici), ciascuno abbinato a un numero progressivo, e devono inoltre recare espressa indicazione dei candidati Amministratori Indipendenti. In particolare:

- (a) ogni lista che contenga: (i) un numero di candidati non superiore a 5 (cinque) deve

- prevedere e identificare almeno 1 (uno) candidato Amministratore Indipendente; *(ii)* un numero di candidati non superiore a 7 (sette) deve prevedere e identificare almeno 2 (due) candidati Amministratori Indipendenti; *(iii)* un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve prevedere e identificare almeno 3 (tre) candidati Amministratori Indipendenti;
- (b)* ogni lista deve includere candidati di genere (maschile o femminile) diverso allo scopo di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto al precedente Paragrafo 18.6 dello Statuto; e
- (c)* tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti di cui al precedente Paragrafo 18.2 dello Statuto.
- 19.6 A ciascuna lista, a pena di irricevibilità della medesima, devono essere allegati: *(i)* il *curriculum* professionale di ciascun candidato, contenente l'elenco delle cariche ricoperte presso altre società; *(ii)* la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore, compreso, se del caso, quelli di indipendenza di cui al precedente Paragrafo 18.3 dello Statuto; *(iii)* l'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato la lista e della partecipazione nel capitale sociale della Società complessivamente di titolarità dei Soci presentatori corredata dalla prova di titolarità di cui al Paragrafo 19.2 (b); e *(iv)* ogni ulteriore o diverso dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili.
- 19.7 Ciascun Socio nonché: *(i)* i Soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 20 del Testo Unico Bancario; *(ii)* i Soci appartenenti a un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non persona giuridica, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, o sotto il comune controllo del, medesimo soggetto; o *(iii)* i Soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 3, del Testo Unico della Finanza e relative disposizioni attuative, nonché delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti eventualmente applicabili, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse.
- 19.8 Ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.
- 19.9 Le liste che non rispettino tutti i requisiti e le formalità di cui al presente Articolo 19 saranno considerate come non presentate.
- 19.10 Previa determinazione del numero complessivo di Amministratori da eleggere, alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito:
- (a)* qualora siano presentate 2 (due) o più liste, non collegate, che abbiano superato la



soglia di cui al seguente paragrafo 19.11 dello Statuto, risulteranno eletti i candidati delle 2 (due) liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la “**Lista di Maggioranza**”), verranno tratti, secondo l’ordine progressivo di presentazione, e saranno eletti un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne: (a) 1 (uno) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) o 9 (nove) membri o (b) 2 (due) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) membri;
  - dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza (la “**Lista di Minoranza**”), verranno tratti, secondo l’ordine progressivo di presentazione, e saranno eletti i rimanenti componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (b) qualora sia stata presentata 1 (una) sola lista, o solamente 1 (una) lista abbia superato la soglia di cui al seguente Paragrafo 19.11, l’Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti degli intervenuti, risulteranno eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo fino a concorrenza del numero fissato dall’Assemblea;
- (c) in mancanza di liste, o qualora il numero di Amministratori eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall’Assemblea, o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza dei voti degli intervenuti, o qualora non debba essere rinnovato l’intero Consiglio di Amministrazione, o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente Articolo 19, i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall’Assemblea medesima a maggioranza dei voti degli intervenuti, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l’obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti e il numero minimo di Amministratori del genere meno rappresentato ai sensi di quanto previsto al precedente Paragrafo 18.6 dello Statuto.

19.11 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

19.12 In caso di parità di voti tra la Lista del Consiglio e una lista presentata da uno o più Soci, prevale quest’ultima. In caso di parità di voti tra liste presentate da uno o più Soci, prevale quella presentata: (i) dal Socio o dai Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista o, in subordine, (ii) dal maggior numero di Soci.

19.13 Qualora, a seguito dell’applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti, i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza eletti come ultimi nella Lista di Maggioranza, o nell’unica lista, saranno sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista dotati dei requisiti di indipendenza di

cui al precedente Paragrafo 18.3 dello Statuto. Di tale procedura si farà applicazione sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto dal numero minimo di Amministratori Indipendenti. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti degli intervenuti, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al precedente Paragrafo 18.3 dello Statuto.

19.14 Qualora, a seguito della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori del genere meno rappresentato ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 18.6 dello Statuto, i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi nella Lista di Maggioranza, o nell'unica lista, saranno sostituiti dai primi candidati non eletti, tratti dalla stessa lista, appartenenti all'altro genere. Di tale procedura si farà applicazione sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto dal numero minimo di Amministratori del genere meno rappresentato di cui al precedente Paragrafo 18.6 dello Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti degli intervenuti, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

## **Articolo 20 – Sostituzione degli Amministratori**

20.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi causa o motivo, uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, nel rispetto delle previsioni di cui all'Articolo 18 dello Statuto, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

20.2 Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione, con effetto dalla sua ricostituzione; gli Amministratori rimasti in carica convocano senza indugio l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

20.3 La nomina di Amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, è effettuata dall'Assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare le previsioni di cui all'Articolo 18 dello Statuto; gli Amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

## **Articolo 21 – Cariche consiliari**

21.1 Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge fra i suoi membri il Presidente e 2 (due) Vice Presidenti, che restano in carica fino al termine del loro mandato di Amministratori.

21.2 In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente più

anziano in carica (ovvero dal Vice Presidente più anziano di età in caso di parità di anzianità di carica fra i Vice Presidenti). In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente più anziano in carica, questi è sostituito dal Vice Presidente più anziano d'età. In caso di assenza o impedimento dei Vice Presidenti, le funzioni sono assolve dall'Amministratore più anziano di età.

- 21.3 Venendo meno, nel corso dell'esercizio il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione, ricostituito a termine di legge mediante cooptazione ai sensi dell'Articolo 20 dello Statuto, provvede alla loro nomina.
- 21.4 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei componenti dell'organo amministrativo, o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

## **Articolo 22 – Presidente del Consiglio di Amministrazione**

- 22.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, si pone come interlocutore del Collegio Sindacale e dei comitati interni, sovrintende alle relazioni esterne e istituzionali, promuove tutte le azioni e adotta tutte le iniziative più opportune per la tutela e la salvaguardia dell'immagine e della reputazione della Società.
- 22.2 A tal fine il Presidente, oltre a possedere le caratteristiche richieste agli Amministratori, deve avere le specifiche competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti.
- 22.3 Per svolgere efficacemente la propria funzione, il Presidente deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali.
- 22.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi lo sostituisce, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché le informazioni e la documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno vengano adeguatamente fornite a tutti gli Amministratori con congruo anticipo; coordina inoltre i lavori del Consiglio di Amministrazione, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti nonché i risultati delle votazioni.
- 22.5 Il Presidente favorisce la dialettica e sollecita la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente assicura, inoltre, che:
- (a) il processo di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio di Amministrazione, siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;
  - (b) la Società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei

componenti degli organi.

- 22.6 Nei casi di urgenza il Presidente, su proposta vincolante degli organi esecutivi, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'organo competente in occasione della prima adunanza successiva.

### **Articolo 23 – Compenso degli Amministratori**

- 23.1 Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni, un emolumento lordo annuo nella misura stabilita dall'Assemblea. Agli Amministratori sono altresì assegnati gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo (ove nominato) e degli altri eventuali Comitati consiliari, nella misura stabilita dall'Assemblea.
- 23.2 La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
- 23.3 L'Assemblea ordinaria ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

### **Articolo 24 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione**

- 24.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce una volta al mese e, in via straordinaria, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, su richiesta: (i) di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso; (ii) del Collegio Sindacale; o (iii) di 2 (due) dei componenti del Collegio Sindacale.
- 24.2 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede della Società sia altrove, purché in stati membri dell'Unione Europea.
- 24.3 La convocazione è fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente con avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, da trasmettere, al domicilio o indirizzo comunicato da ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo, via raccomandata a.r., telegramma, *telex*, posta elettronica o qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere effettuata 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari qualora partecipino tutti gli Amministratori e i Sindaci Effettivi in carica.
- 24.4 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per audio-conferenza o video-conferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente della riunione e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale,

dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trattare la documentazione.

- 24.5 Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti in carica.

## **Articolo 25 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

- 25.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a votazione palese.
- 25.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

## **Articolo 26 – Verbali del Consiglio di Amministrazione**

- 26.1 Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto verbale da trascriversi sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal Segretario.
- 26.2 I verbali delle riunioni illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.
- 26.3 Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

## **Articolo 27 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione**

- 27.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge all'Assemblea.
- 27.2 Nell'amministrazione della Società, l'organo amministrativo è tenuto a bilanciare gli interessi dei Soci col perseguimento delle finalità di beneficio comune e degli interessi delle categorie di cui ai Paragrafi 3.4 e 3.5 che precedono, in conformità con l'oggetto sociale di cui all'Articolo 3 dello Statuto e con le previsioni in materia di Società Benefit di cui all'Articolo 44 dello Statuto.
- 27.3 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o per disposizioni regolamentari, ivi incluse le materie di cui all'articolo 2381, comma 4, del Codice Civile, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione in funzione collegiale le decisioni concernenti:
- (a) la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della Società, la verifica della sua corretta

attuazione e la tempestiva promozione delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezza, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;

- (b) l'indirizzo generale nonché le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società e la loro modifica;
- (c) la valutazione del generale andamento della gestione;
- (d) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Società;
- (e) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- (f) la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni delle competenti Autorità di Vigilanza;
- (g) le politiche di gestione del rischio nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni;
- (h) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (*reporting*);
- (i) la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e dei Dirigenti;
- (j) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
- (k) l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
- (l) la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
- (m) l'istituzione e ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero, di sedi secondarie, succursali e rappresentanze, nonché il loro trasferimento e soppressione;
- (n) l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;
- (o) l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;
- (p) la nomina e la revoca, previo parere del Collegio Sindacale, del responsabile delle funzioni interne di controllo, nonché, con le modalità di cui all'Articolo 39 dello Statuto, del Dirigente proposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- (q) la costituzione di comitati interni agli organi aziendali, determinandone i compiti e approvandone il relativo regolamento;

- (r) l'eventuale costituzione di comitati con funzioni consultive, determinandone i compiti e approvandone il regolamento;
- (s) la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione e incentivazione con le strategie di lungo periodo della Società, assicurandone che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;
- (t) la composizione della Lista del Consiglio e la presentazione della stessa; e
- (u) l'attribuzione, ai sensi dell'Articolo 40, della rappresentanza della Società e/o della firma sociale a soggetti diversi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Vice Presidente.

27.4 Sono inoltre attribuite alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in composizione collegiale le deliberazioni concernenti:

- (a) la fusione della Società, nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-*bis* del Codice Civile, ivi incluso l'eventuale aumento di capitale al servizio della fusione medesima;
- (b) la scissione della Società, nei casi previsti dall'articolo 2506-*ter*, ultimo comma, del Codice Civile;
- (c) l'adeguamento dello Statuto alle disposizioni normative; e
- (d) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

27.5 Fermo comunque il diritto di ogni Amministratore di presentare proposte, il Consiglio di Amministrazione di norma delibera su proposta del Presidente o del Comitato Esecutivo, ove nominato, o del Direttore Generale.

## Articolo 28 – Comitati endoconsiliari

28.1 Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno, con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, un comitato controllo e rischi (il “**Comitato Rischi**”) nonché gli ulteriori comitati endoconsiliari, con poteri consultivi, istruttori e propositivi, ritenuti opportuni.

28.2 Il Comitato Rischi svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di rischi e sistema dei controlli interni, con i compiti previsti dalle norme di vigilanza *pro tempore* vigenti, ed è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) Amministratori non esecutivi, in maggioranza in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al precedente Paragrafo 18.3 dello Statuto.

28.3 I membri dei comitati sono nominati, revocati e integrati, secondo necessità, dal Consiglio

di Amministrazione.

## **Articolo 29 – Comitato Esecutivo**

- 29.1 Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe.
- 29.2 Il Comitato Esecutivo, nella sua prima seduta, sceglie tra i suoi membri il Presidente, se non previamente nominato dal Consiglio di Amministrazione.
- 29.3 Il Comitato Esecutivo, se costituito, si riunisce ogni mese. La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
- 29.4 I Sindaci Effettivi assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo.
- 29.5 Il Comitato Esecutivo può eleggere tra i suoi membri un Segretario, o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.
- 29.6 Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto un processo verbale, in conformità a quanto previsto dall'Articolo 26 dello Statuto. Delle decisioni assunte dal Comitato Esecutivo viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione successiva.

## **Articolo 30 – Deleghe**

- 30.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente, oltre che al Comitato Esecutivo (ove nominato) o al Direttore Generale, ai componenti della Direzione Generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni, singolarmente o riuniti in comitati, e ai preposti alle succursali entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.
- 30.2 Le decisioni assunte dai titolari di deleghe quali il Direttore Generale o i componenti della Direzione Generale devono essere portate a conoscenza del Comitato Esecutivo, ove nominato e, anche per importi globali, del Consiglio di Amministrazione, nella loro prima adunanza successiva e comunque nel rispetto dei termini di legge.
- 30.3 Le decisioni assunte in forza di delega dal Comitato Esecutivo (ove nominato), devono essere portate a conoscenza, del Consiglio di Amministrazione alla prima adunanza successiva e comunque nel rispetto dei termini di legge.
- 30.4 Le decisioni assunte dai titolari di deleghe diversi dal Comitato Esecutivo, devono essere portate a conoscenza del Comitato Esecutivo, ove nominato e, anche per importi globali,



del Consiglio di Amministrazione, con cadenza trimestrale e comunque nel rispetto dei termini di legge.

### **Sezione Terza** **Collegio Sindacale**

#### **Articolo 31 – Composizione del Collegio Sindacale**

- 31.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci Effettivi e 2 (due) Sindaci Supplenti, nominati dall'Assemblea.
- 31.2 Tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza, correttezza, competenza professionale e disponibilità di tempo, prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili e dallo Statuto.
- 31.3 La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi (maschile e femminile) nella misura richiesta dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili. In difetto di espressa disposizione normativa, deve essere in ogni caso garantita la presenza di almeno 1 (uno) Sindaco Effettivo e 1 (uno) Sindaco Supplente appartenenti al genere diverso da quello maggiormente rappresentato.
- 31.4 Ai Sindaci si applicano i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti eventualmente applicabili.
- 31.5 In ogni caso i Sindaci non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica. Inoltre non possono essere eletti, e se eletti decadono dall'ufficio, i candidati che ricoprono l'incarico di amministratore, dirigente o funzionario in società o enti esercenti, direttamente o indirettamente, un'attività bancaria in concorrenza con quella della Società, salvo che si tratti di organismi di categoria.
- 31.6 I Sindaci durano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 31.7 I Sindaci possono essere revocati secondo le modalità previste dalla legge.

#### **Articolo 32 – Nomina del Collegio Sindacale**

- 32.1 La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci, secondo la procedura di cui ai seguenti Paragrafi.
- 32.2 Possono presentare una lista per la nomina del Collegio Sindacale uno o più Soci che, al momento della presentazione della lista, siano complessivamente titolari di una

partecipazione rappresentativa almeno del 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria dei Soci o la diversa percentuale stabilita dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti eventualmente applicabili e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale. La titolarità della partecipazione minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio presentatore nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La prova della titolarità della partecipazione minima richiesta ai fini della presentazione della lista dovrà essere fornita, al momento del deposito della lista, o mediante una certificazione dell'intermediario depositario (anche se quest'ultimo fosse la Società medesima) o mediante autenticazione della firma del/i Socio/i presentatori della lista da parte di quei dipendenti della Società appositamente nominati dal Consiglio di Amministrazione per l'autenticazione delle deleghe come previsto dal Regolamento Assembleare, i quali contestualmente verificheranno le più aggiornate risultante del libro dei soci.

- 32.3 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale della Società entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale in prima (o unica) convocazione e saranno inoltre soggette alle ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili. In particolare, le liste saranno messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale e mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società nonché con le ulteriori modalità prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili, entro il 21° (ventunesimo) giorno precedente la data della predetta Assemblea.
- 32.4 Ogni lista presentata dai Soci deve essere articolata in due sezioni: (i) la sezione per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo e (ii) la sezione per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Ciascuna sezione della lista deve indicare i nominativi di uno o più candidati, in numero non superiore a quello dei Sindaci da eleggere. I nominativi dei candidati sono contrassegnati, in ciascuna sezione, da un numero progressivo.
- 32.5 Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve includere candidati di genere (maschile o femminile) diverso allo scopo di assicurare che la composizione del Collegio Sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto al precedente Paragrafo 31.3 dello Statuto.
- 32.6 A ciascuna lista, a pena di irricevibilità della medesima, devono essere allegati: (i) l'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato la lista e della partecipazione nel capitale sociale della Società complessivamente di titolarità dei Soci presentatori corredata dalla prova di titolarità di cui al Paragrafo 32.2; (ii) una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento – quali previsti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo Unico della Finanza e relative disposizioni attuative, nonché dalle

disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti eventualmente applicabili – con questi ultimi; (iii) il *curriculum* professionale di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; (iv) la dichiarazione con la quale il candidato stesso accetta la propria candidatura e attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili e dallo Statuto per ricoprire la carica di Sindaco, compresi quelli di onorabilità, professionalità e indipendenza ai sensi di legge e di Statuto; e (v) ogni ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili.

32.7 Ciascun Socio nonché: (i) i Soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 20 del Testo Unico Bancario; (ii) i Soci appartenenti a un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non persona giuridica, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, o sotto il comune controllo del, medesimo soggetto; o (iii) i Soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse.

32.8 Ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

32.9 Le liste che non rispettino tutti i requisiti e le formalità di cui al presente Articolo 32 saranno considerate come non presentate.

32.10 Alla nomina del Collegio Sindacale si procede come di seguito:

- (a) qualora siano presentate 2 (due) o più liste, non collegate, che abbiano superato la soglia di cui al seguente Paragrafo 32.11, risulteranno eletti i candidati delle 2 (due) liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:
  - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la “**Prima Lista**”), verranno tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, e saranno eletti 2 (due) Sindaci Effettivi, il primo dei quali ricoprirà altresì la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e 1 (uno) Sindaco Supplente; e
  - dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Prima Lista (la “**Seconda Lista**”), verranno tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, e saranno eletti 1 (uno) Sindaco Effettivo e 1 (uno) Sindaco Supplente;
- (b) qualora sia stata presentata 1 (una) sola lista, o solamente 1 (una) lista abbia superato la soglia di cui al seguente Paragrafo 32.11, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti degli intervenuti, risulteranno eletti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, 3 (tre) Sindaci Effettivi e 2 (due)

Sindaci Supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche. La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo nella predetta lista;

- (c) in mancanza di liste, o qualora il numero di Sindaci Effettivi e/o Sindaci Supplenti eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea o qualora sia presentata 1 (una) sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti degli intervenuti, o qualora non debba essere rinnovato l'intero Collegio Sindacale, o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità previste dal presente Articolo 32, i 3 (tre) Sindaci Effettivi e i 2 (due) Sindaci Supplenti saranno nominati dall'Assemblea a maggioranza dei voti degli intervenuti, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Sindaci del genere meno rappresentato ai sensi di quanto previsto al precedente Paragrafo 31.3 dello Statuto. L'Assemblea provvederà, inoltre, a nominare il Presidente del Collegio Sindacale ove necessario.

32.11 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

32.12 In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata: (i) dal Socio o dai Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista o, in subordine, (ii) dal maggior numero di Soci.

32.13 Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Sindaci Effettivi e/o Sindaci Supplenti del genere meno rappresentato ai sensi di quanto previsto al precedente Paragrafo 31.3 dello Statuto, il candidato alla carica di Sindaco Effettivo o di Sindaco Supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo nella Prima Lista, o nell'unica lista, sarà sostituito dal primo candidato alla carica di Sindaco Effettivo o di Sindaco Supplente non eletto, tratto della stessa lista, appartenente all'altro genere. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti degli intervenuti, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

32.14 Fermo restando il rispetto di quanto previsto al precedente Paragrafo 31.3 dello Statuto, nei casi in cui, per qualsiasi motivo o causa: (i) venga a mancare un Sindaco Effettivo tratto dalla Prima Lista, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente tratto dalla Prima Lista e (ii) venga a mancare il Sindaco Effettivo tratto dalla Seconda Lista, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente tratto dalla Seconda Lista. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata l'Assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del Collegio Sindacale a maggioranza dei voti degli intervenuti, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Sindaci del genere meno rappresentato ai sensi di quanto previsto al precedente

Paragrafo 31.3 dello Statuto.

32.15 In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il Sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta.

### **Articolo 33 – Compenso dei Sindaci**

33.1 Ai Sindaci Effettivi spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni, un emolumento lordo annuo nella misura stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

### **Articolo 34 – Compiti e poteri del Collegio Sindacale**

34.1 Il Collegio Sindacale vigila:

- (a) sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello Statuto;
- (b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- (c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- (d) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario cui la Società dichiara di attenersi;
- (e) sull'adeguatezza delle disposizioni eventualmente impartite dalla Società alle società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento; e
- (f) sugli altri atti e fatti precisati dalla legge.

34.2 Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine il Collegio Sindacale e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

34.3 Il Collegio Sindacale vigila, altresì, sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.

34.4 I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

34.5 Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento alle eventuali società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Può, altresì, scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle eventuali società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

- 34.6 Ai sensi della normativa vigente, il Collegio Sindacale informa senza indugio l'Autorità di Vigilanza competente di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.
- 34.7 Fermo restando l'obbligo di cui al precedente Paragrafo 34.6, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.
- 34.8 Il Collegio Sindacale esprime il proprio parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.
- 34.9 I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.
- 34.10 I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
- 34.11 I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.
- 34.12 I verbali e gli atti del Collegio Sindacale devono essere firmati da tutti gli intervenuti.

### **Articolo 35 – Funzionamento del Collegio Sindacale**

- 35.1 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni e viene convocato dal Presidente con avviso da comunicarsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun Sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il *telefax* e la posta elettronica.
- 35.2 Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la maggioranza dei Sindaci; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 35.3 Il Presidente del Collegio Sindacale provvede affinché ai Sindaci sia fornita, con congruo anticipo, un'adeguata informativa sulle materie all'ordine del giorno nonché la documentazione a supporto delle deliberazioni.
- 35.4 Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per audio-conferenza, per video-conferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il Presidente del Collegio Sindacale e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) sia consentito al

Presidente del Collegio Sindacale di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trattare la documentazione.

35.5 I Sindaci devono provvedere, previa lettura del verbale da parte del Presidente, a rilasciare apposita dichiarazione – anch'essa da verbalizzare – di esatta corrispondenza del contenuto di esso con le questioni trattate.

35.6 La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il segretario verbalizzante.

### **Articolo 36 – Revisione legale dei conti**

36.1 La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione legale, secondo le disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, su incarico conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

36.2 Ai sensi della normativa vigente, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica senza indugio all'Autorità di Vigilanza competente gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria o che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia all'Autorità di Vigilanza competente ogni altro dato o documento richiesto.

## **Sezione Quarta** **Direzione Generale**

### **Articolo 37 – Direzione Generale**

37.1 La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina altresì le rispettive attribuzioni.

37.2 Le deliberazioni concernenti la nomina dei componenti della Direzione Generale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

### **Articolo 38 – Funzioni del Direttore Generale**

38.1 Il Direttore Generale espleta le proprie funzioni ed esercita i rispettivi poteri nel rispetto dei limiti e secondo gli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione.

38.2 Il Direttore Generale, nel rispetto dei limiti e secondo gli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo

e controllo, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e servizi, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nonché a quelle assunte dal Comitato Esecutivo, se nominato, ed a quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'articolo 22.6 dello Statuto.

- 38.3 Nell'espletamento delle sue funzioni, il Direttore Generale si avvale degli altri componenti la Direzione Generale. Riferisce e risponde al Consiglio di Amministrazione in relazione all'esercizio delle sue attribuzioni.
- 38.4 Il Direttore Generale è il capo del personale e della struttura e propone assunzioni, promozioni e revoche.
- 38.5 Il Direttore Generale può avviare autonomamente tutte le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.
- 38.6 Il Direttore Generale può formulare proposte, previa informazione al Presidente, sulle materie riservate alla sua competenza al Consiglio di Amministrazione e/o al Comitato Esecutivo (ove nominato) e prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (ove nominato), salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.
- 38.7 In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente della Direzione Generale immediatamente inferiore per grado e secondo l'anzianità del grado medesimo. Di fronte a terzi, la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

#### **Articolo 39 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**

- 39.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, delibera in merito alla nomina e alla revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
- 39.2 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli Amministratori nonché di requisiti di professionalità in materia contabile, amministrativa e finanziaria acquisita attraverso un'esperienza pluriennale in posizioni di adeguata responsabilità presso la Società o altre imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo, società di consulenza o in studi professionali.
- 39.3 Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti al medesimo attribuiti dalla vigente normativa, nonché sul rispetto effettivo delle procedure



amministrative e contabili.

39.4 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari:

- (a) predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario;
- (b) effettua le dichiarazioni e le attestazioni prescritte dalla vigente normativa.

## **TITOLO IV**

### **RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE**

#### **Articolo 40 – Rappresentanza e firma sociale**

- 40.1 La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e in giudizio, in sede giurisdizionale, amministrativa e arbitrale, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.
- 40.2 La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Amministratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
- 40.3 La rappresentanza in giudizio spetta anche:
- (a) al Direttore Generale;
  - (b) ai Dirigenti della Società.
- 40.4 La firma sociale è altresì attribuita dal Consiglio di Amministrazione al personale della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.
- 40.5 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, ove necessario, nominare institori e/o conferire procure a soggetti estranei alla Società per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

## **TITOLO V**

### **BILANCIO**

#### **Articolo 41 – Bilancio**

- 41.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 41.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del

bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge.

#### **Articolo 42 – Ripartizione degli utili**

- 42.1 L'utile netto risultante dal bilancio – prelevata la quota destinata a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e la quota non disponibile in ossequio a disposizioni di legge e regolamentari – viene devoluto, secondo deliberazione dell'Assemblea, ai soci come dividendo, o impiegato per l'eventuale costituzione e/o incremento di altre riserve o fondi comunque denominati o ad altri scopi definiti dall'Assemblea stessa.
- 42.2 Una somma, determinata dall'Assemblea nei limiti previsti dal Paragrafo 3.6 che precede, viene destinata a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse in favore dei territori serviti, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.
- 42.3 Durante l'esercizio può essere deliberata la distribuzione di acconti sul dividendo nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili.

### **TITOLO VI** **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Articolo 43 – Scioglimento e norme di liquidazione**

- 43.1 In ogni caso di scioglimento, l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

### **TITOLO VII** **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ BENEFIT**

#### **Articolo 44 – Disposizioni in materia di Società Benefit**

- 44.1 La Società applica le previsioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti con riferimento alla Società Benefit.
- 44.2 La Società è amministrata in conformità con quanto previsto al Paragrafo 27.2 che precede, in modo da bilanciare gli interessi dei Soci col perseguimento delle finalità di beneficio comune e degli interessi delle categorie di cui ai Paragrafi 3.4 e 3.5 che precedono.
- 44.3 La Società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'Articolo 3. Il soggetto responsabile è denominato "Responsabile dell'Impatto".
- 44.4 La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La

relazione è resa pubblica attraverso il sito *internet* della Società e in ogni altra forma che il “Responsabile dell’Impatto” dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

- 44.5 La valutazione dell’impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla Società sulla base di uno *standard* di valutazione esterno internazionale secondo quanto previsto dagli Allegati 4 e 5 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

## **TITOLO VIII**

### **RINVIO E NORME TRANSITORIE**

#### **Articolo 45 – Rinvio alle norme di legge e regolamentari**

- 45.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

#### **Articolo 46 – Clausola transitoria**

- 46.1 Alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio della Società relativo all’esercizio 2021, i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica a tale data scadranno dal mandato.
- 46.2 L’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio della Società relativo all’esercizio 2021 provvederà all’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all’ Articolo 19 dello Statuto.
- 46.3 La cessazione dalla carica degli Amministratori avrà effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito dall’Assemblea con le modalità di cui al presente Statuto.